

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
533/2022/R/EEL

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DECORRENZA
DEL TRATTAMENTO ORARIO DEI PUNTI DI PRELIEVO E DI
IMMISSIONE AI FINI DELLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE
FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
(*SETTLEMENT*)**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

25 ottobre 2022

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente delinea (di seguito: l’Autorità) i propri orientamenti per la modifica, in riduzione, delle tempistiche (attualmente fissate dal comma 3.2 del TIS) per il passaggio al trattamento orario dei punti di immissione e di prelievo dotati di smart meter 2G ai fini del settlement dell’energia elettrica prelevata dalla rete e/o immessa in rete.

Il presente provvedimento si inserisce nel percorso di riforma del settlement delineato nell’obiettivo strategico “OS.21 Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica” contenuto nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A e risponde a diverse esigenze e necessità, quali:

- *permettere agli utenti finali di disporre degli strumenti necessari per ricevere il segnale di prezzo orario derivante dai mercati all’ingrosso e per gestire in modo più proficuo i propri prelievi e le proprie immissioni sui mercati dell’energia elettrica;*
- *favorire la tempestiva determinazione dell’energia elettrica effettivamente prelevata (nell’ambito del settlement mensile) dai punti di prelievo che via via saranno interessati dai piani di sostituzione massiva dei misuratori 2G, minimizzando l’entità dei conguagli;*
- *consentire a Terna di valutare più efficacemente l’esposizione di ciascun utente del dispacciamento e di migliorare, conseguentemente, l’attività di monitoraggio delle garanzie;*
- *consentire la corretta e coerente valorizzazione dell’energia immessa ai fini del dispacciamento e degli incentivi riconosciuti;*
- *garantire un ordinato accesso alla disciplina introdotta con la deliberazione 109/2021/R/eel che ha definito le nuove modalità di regolazione dei prelievi destinati esclusivamente ai servizi ausiliari e ai sistemi di accumulo.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **25 novembre 2022**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su

supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290/608
e-mail: mercati-ingrosso@arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1.	INTRODUZIONE	7
2.	REGOLAZIONE ATTUALE IN TEMA DI TRATTAMENTO ORARIO DEI PUNTI DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO AI FINI DEL <i>SETTLEMENT</i>	8
3.	LE RAGIONI DEGLI INTERVENTI PROSPETTATI	11
	<i>In relazione ai punti di prelievo.....</i>	<i>11</i>
	<i>In relazione ai punti di immissione.....</i>	<i>12</i>
4.	ORIENTAMENTI E PROPOSTE	13
	<i>Revisione dei termini per il passaggio al trattamento orario.....</i>	<i>13</i>
	<i>Prime valutazioni sulle opzioni regolatorie proposte.....</i>	<i>16</i>
	<i>Tempistiche di implementazione delle nuove disposizioni</i>	<i>20</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Con il presente documento per la consultazione l’Autorità espone i propri orientamenti in merito alla revisione delle disposizioni relative alla decorrenza del trattamento orario dei punti di immissione e di prelievo disciplinate attualmente dall’articolo 3 dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS).
- 1.2 Con la deliberazione 700/2017/R/eel l’Autorità ha stabilito l’applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS per tutti i punti di immissione e di prelievo dotati di *smart metering* di seconda generazione (2G) e indicato che il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a regime del misuratore¹ (la data di effettiva operatività delle funzionalità 2G è meglio specificata al punto 2.1. cui si rinvia per una trattazione più approfondita). La prima aggregazione ai fini del *settlement* delle curve di misura quart’orarie giornaliere relative a punti di prelievo dotati di nuovi sistemi *smart metering* 2G è stata effettuata dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) con riferimento ai dati di misura di competenza agosto 2018 (con la prima attività di aggregazione da parte del SII nel mese di settembre 2018).
- 1.3 Le disposizioni in merito alla decorrenza del trattamento orario dei punti di immissione e di prelievo, introdotte con la citata deliberazione 700/2017/R/eel², sono state definite in modo tale da consentire all’utente del dispacciamento (UdD) di avere nella propria disponibilità le curve quart’orarie con sufficiente profondità temporale prima del passaggio al trattamento orario dei punti interessati al *roll-out* massivo del sistema 2G. La condizione che il misuratore fosse messo a regime da almeno 12 mesi è quindi stata individuata per soddisfare le esigenze legate alla programmazione dei punti di prelievo³; per motivi di sistematicità e completezza della disciplina del *settlement* la stessa è stata estesa anche ai punti di immissione.
- 1.4 Attualmente il numero di punti dotati di misuratori di nuova generazione è compreso fra i 25 e i 30 milioni, di cui circa 20 milioni sono già trattati orari (poco più del 50% del totale dei punti di prelievo bT). Le imprese distributrici impegnate nei piani di installazione massiva di nuovi sistemi di *smart metering* 2G sono attualmente nove (e-distribuzione S.p.a., Edyna S.r.l., Unareti S.p.a., areti S.p.a., Ireti S.p.a., Megareti S.p.a., Set Distribuzione S.p.a., AcegasApsAmga S.p.a, Inrete Distribuzione Energia S.p.a.) a cui va aggiunta Deval S.p.a. che ha già presentato la propria Richiesta di Ammissione al Riconoscimento degli Investimenti (RARI) e, a seguito del rilascio del relativo comunicato dell’Autorità⁴, ha pubblicato il proprio Piano di messa in servizio dei sistemi di *smart meter* 2G. La deliberazione 306/2019/R/eel, che aggiorna le direttive per la predisposizione dei piani di messa in servizio dei sistemi di *smart meter* 2G per il triennio

¹ La messa a regime di un misuratore 2G è il momento in cui la cabina MT/bT che alimenta il misuratore 2G è messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto C-1.01 dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel.

² A seguito del primo piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G presentato dall’impresa di distribuzione e-distribuzione S.p.a. e approvato dall’Autorità con la deliberazione 222/2017/R/eel.

³ Essendo in quel momento trattati orari esclusivamente i punti di prelievo sopra i 55 kWh e pertanto assenti nel sistema *benchmark* relativi alle curve orarie dei clienti sotto tale soglia di potenza ancora trattati per fasce orarie.

⁴ Comunicato ARERA del 22 ottobre 2021 “Discussione pubblica sul piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G proposto da Deval S.p.a..

2020-2022, introduce scadenze temporali entro cui concludere la fase massiva di sostituzione dando un'ulteriore spinta al piano di rinnovamento iniziato nel 2017. In particolare, le imprese distributrici dovranno sostituire almeno il 90% dei misuratori di prima generazione (1G) entro la fine del 2025 e almeno il 95% entro la fine del 2026 e l'avvio dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G dovrà avvenire al più tardi dal 2022.

- 1.5 A cinque anni dall'inizio del piano di rinnovamento del parco misuratori su scala nazionale con l'installazione di *smart meter* di seconda generazione, considerata l'ormai grande disponibilità di misure orarie, si ritiene, anche sulla base delle motivazioni rappresentate al successivo capitolo 3, che si possano rivedere e migliorare le disposizioni attuali e anticipare la decorrenza del trattamento orario dei dati di misura ai fini del *settlement* a valle della sostituzione del misuratore pre-esistente con uno *smart meter* 2G e della sua messa a regime.
- 1.6 Infine, è utile sottolineare che la rilevanza degli interventi prospettati nel presente documento per la consultazione appare ancor più evidente alla luce della situazione attuale del mercato energetico e della necessità, conseguente, di spingere il più possibile i clienti finali a conoscere appieno le curve dei prelievi nell'arco della giornata al fine di ottimizzare la propria spesa energetica.
- 1.7 Il presente documento per la consultazione illustra, pertanto, gli orientamenti dell'Autorità relativi alla revisione delle disposizioni del TIS in materia di decorrenza del trattamento orario dei punti di immissione e di prelievo ed è così strutturato:
 - a) **Capitolo 2:** riporta un breve *excursus* della regolazione vigente, funzionale ad inquadrare gli orientamenti formulati;
 - b) **Capitolo 3:** illustra le motivazioni dell'intervento;
 - c) **Capitolo 4:** espone gli elementi principali delle proposte di revisione e le tempistiche di implementazione delle nuove disposizioni.

2. REGOLAZIONE ATTUALE IN TEMA DI TRATTAMENTO ORARIO DEI PUNTI DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO AI FINI DEL *SETTLEMENT*

- 2.1 Con la deliberazione 87/2016/R/eel sono stati definiti i livelli minimi di *performance*⁵ di sistema e la relativa tempistica di messa a regime dei sistemi *smart meter* 2G. Più in dettaglio, a partire dalla posa in fase massiva del primo misuratore 2G, entro 60 giorni deve essere messa a regime la rispettiva cabina MT/bt. Entro ulteriori 180 giorni (o 210 o 240 giorni, in relazione al numero di punti di prelievo nel territorio significativamente

⁵ Con riferimento alle prestazioni in telelettura massiva (ovvero collezione di tutti i dati quart'orari tutti i giorni per tutti i punti), alle prestazioni in telegestione (intesa come comandi e programmazioni a un singolo misuratore o a piccoli gruppi), alle prestazioni in riprogrammazione massiva, alle prestazioni di segnalazione spontanea, agli strumenti informatici per le operazioni di configurabilità del misuratore e per le operazioni di telegestione come già richiamati anche nelle descrizioni delle singole *chain*.

rilevante⁶) devono essere messe a regime tutte le cabine MT/bt di quel territorio⁷.

- 2.2 Il TIS disciplina le modalità di trattamento orario delle misure che variano in relazione alla tipologia di misuratore installato e che, molto brevemente, prevedono che siano trattati su base oraria:
- a) tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione;
 - b) tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore orario o di misuratore 1G con potenza disponibile nel punto superiore a 55 kW non corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica;
 - c) tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 2G.
- 2.3 Secondo le disposizioni attuali il passaggio al trattamento orario, come definito ai sensi del comma 3.2 del TIS, di un punto di immissione o di prelievo dotato di uno *smart meter* 2G avviene dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a regime; nelle more dell'applicazione del trattamento orario i punti sono trattati per fascia. Per i punti di immissione e prelievo, dotati di un misuratore 1G, per cui il misuratore è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo.
- 2.4 Ai sensi dell'articolo 38bis del TIS è previsto che il SII, sulla base dei dati aggiornati presenti nel RCU, entro il sest'ultimo giorno di ciascun mese, metta a disposizione di ciascun UdD i dati di anagrafica dei relativi punti di prelievo tra cui è anche riportata la richiamata informazione sul trattamento orario nel mese successivo. Tale anagrafica, prima della creazione del RCU, rappresentava il principale e unico vettore, verso gli UdD, delle informazioni caratteristiche dei punti di prelievo e dell'identificazione dei punti di prelievo afferenti al medesimo punto di dispacciamento.
- 2.5 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, le disposizioni del TIS prevedono che:
- a) la misura dell'energia elettrica immessa possa essere trattata oraria o profilata oraria secondo quanto illustrato ai precedenti punti 2.1 e 2.2; in particolare, l'energia elettrica immessa profilata oraria in ciascun punto di immissione trattato per fasce è pari, in ciascuna ora, al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nella fascia oraria e nel mese a cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia;
 - b) le misure dell'energia elettrica immessa, sia trattate orarie che profilate orarie, siano trasmesse a Terna dalle imprese distributrici per ciascun punto di immissione;

⁶ Pari a un Comune o a una sua porzione.

⁷ Con le deliberazioni 213/2020/R/eel e 329/2021/R/eel l'Autorità ha adottato modifiche transitorie, per gli anni 2020 e 2021, di alcune delle direttive per i sistemi di *smart metering* 2G, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi impatti sulla sostituzione dei misuratori, tra cui la deroga al criterio di messa a regime in ciascun territorio significativamente rilevante. Peraltro nel 2022, l'Autorità, con il documento per la consultazione 284/2022/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti relativamente all'introduzione di modifiche transitorie delle disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, definite con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/eel, nonché di alcune delle disposizioni in materia di informazione ai clienti finali previste dalla deliberazione 16 marzo 2021, 105/2021/R/eel al fine di tener conto degli effetti della pandemia Covid-19 e della carenza di semiconduttori.

- c) Terna aggrega le misure delle immissioni, sia trattate orarie che profilate, nonché le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla RTN appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - d) in deroga a quanto previsto alla lettera a), fino al 31 dicembre 2022, sia previsto l'invio aggregato da parte delle imprese distributrici dei dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW⁸.
- 2.6 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun punto di dispacciamento in prelievo le disposizioni del TIS prevedono che:
- a) Terna aggrega le misure dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari e la quota del prelievo residuo d'area (ovvero il prelievo di tutti i punti di prelievo non trattati orari, di seguito: PRA) attribuita all'UdD in relazione ai punti di prelievo non trattati su base oraria e appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento in prelievo⁹;
 - b) in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna ora, il PRA attribuito a ciascuno UdD sia pari al prodotto tra il PRA della medesima area e il coefficiente di ripartizione del prelievo (CRPU), determinato mensilmente - per tenere conto delle variazioni dell'insieme dei punti di prelievo in seguito al cambiamento di fornitore - come somma dei coefficiente di ripartizione dei prelievi del punto di prelievo (CRPP) associati a ciascun punto di prelievo di competenza del medesimo UdD. I CRPU e il PRA di ciascun mese sono messi a disposizione di Terna e degli UdD dal SII entro il sestultimo giorno del mese successivo.
- 2.7 Con la deliberazione 570/2021/R/eel l'Autorità ha introdotto nuove modalità di calcolo dei CRPP prevedendo il loro aggiornamento quadrimestrale, anziché annuale come stabilito dalla regolazione precedentemente vigente; in particolare l'aggiornamento quadrimestrale è effettuato da ciascuna impresa distributtrice:
- a) considerando il perimetro effettivo di punti di prelievo non trattati orari al momento dell'aggiornamento o che non lo diventeranno nel corso dei mesi del quadrimestre e aggiornando per ciascun mese il valore del PRA (che esprime il denominatore dei CRPP di una determinata area di riferimento, ovvero dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari);
 - b) trasmettendo al SII i CRPP aggiornati entro il secondo giorno lavorativo precedente al sestultimo giorno del mese antecedente all'inizio di ciascun quadrimestre.

⁸ Sono le unità di produzione che accedono alla disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 74/08 e al relativo Allegato A (Testo Integrato dello Scambio sul Posto - TISP) connesse a punti con potenza disponibile non superiore a 55 kW.

⁹ Con riferimento all'attività di aggregazione, ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun punto di dispacciamento, in relazione al *settlement* mensile:

- il SII aggrega e trasmette a Terna i dati di misura dei prelievi di energia elettrica, relativa a ciascun UdD, in ciascun periodo rilevante del mese precedente, distinti per area di riferimento;
- per i punti di prelievo non trattati su base oraria, il SII trasmette a Terna i CRPU e PRA per area di riferimento e l'energia elettrica attribuita in modo convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica in relazione al mese precedente;
- sulla base dei dati ricevuti di cui ai due alinea precedenti, in ogni mese, Terna determina e rende disponibili a ciascun UdD l'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento.

- 2.8 Per le finalità di cui al presente documento per la consultazione è opportuno ricordare, infine, che a decorrere dall'1 gennaio 2019, sono entrati in operatività, con riferimento ai punti di prelievo, i flussi informativi pubblicati nelle Specifiche Tecniche del SII ai sensi della deliberazione 700/2017/R/eel e, in particolare, il flusso SMIS, funzionale alla gestione del cambio misuratore, che con riferimento ai misuratori 2G contiene sia l'informazione relativa alla data di messa in servizio sia l'informazione relativa alla data di messa a regime del misuratore 2G. Il flusso SMIS è inviato dall'impresa distributrice al SII entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'intervento di sostituzione/riprogrammazione del misuratore.

3. LE RAGIONI DEGLI INTERVENTI PROSPETTATI

In relazione ai punti di prelievo

- 3.1 Come già illustrato, alla base della scelta di continuare a mantenere invariato il trattamento dei dati di misura ai fini del *settlement* per diversi mesi dalla messa a regime del misuratore 2G, vi era l'esigenza di garantire agli UdD la disponibilità di curve quart'orarie registrate per un periodo sufficientemente lungo per permettere una corretta programmazione dei prelievi prima del passaggio alla gestione oraria. Considerato lo stato di avanzamento dei piani di installazione dei sistemi *smart meter* 2G e la conseguente enorme disponibilità di misure orarie, si ritiene che tale esigenza non sia più prioritaria e che possa essere soddisfatta autonomamente dagli UdD ricorrendo alle curve quart'orarie relative a clienti finali con caratteristiche simili presenti nel proprio portafoglio. L'Autorità sta altresì lavorando alla predisposizione di profili di prelievo per clienti tipo, con dettaglio orario, in modo da consentire, tra le altre finalità, anche agli UdD con portafogli di dimensione ridotta una corretta valutazione dell'andamento dei prelievi per tutte le tipologie di cliente finale prima del passaggio al trattamento orario.
- 3.2 In relazione ai punti di prelievo vi sono poi vantaggi ben noti che si possono ottenere dall'utilizzo immediato delle curve quart'orarie e che, nell'attuale contesto economico caratterizzato da incertezza e da un forte rialzo dei prezzi dell'energia, potrebbero migliorare attività connesse al *settlement* e rilevanti per l'esercizio in sicurezza del sistema.
- 3.3 In primo luogo, le attuali modalità di regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento basate sul meccanismo di acconto nell'ambito del *settlement* mensile e conguaglio annuale (effettuato sulla base dell'energia effettivamente prelevata) comportano, come noto, da un lato, potenziali oneri finanziari a carico di Terna o degli UdD legati al ritardo nella liquidazione delle relative partite economiche e, dall'altro, un potenziale aumento del rischio connesso ai contratti di dispacciamento. Nelle more del superamento della vigente disciplina del *load profiling*, la disponibilità e l'utilizzo immediato delle curve quart'orarie a valle della messa a regime del misuratore:
- a) favorirebbe la tempestiva determinazione dell'energia elettrica effettivamente prelevata (nell'ambito del *settlement* mensile) dai punti di prelievo che via via saranno interessati dai piani di sostituzione massiva dei contatori, minimizzando l'entità dei

conguagli¹⁰ e

- b) consentirebbe a Terna di valutare più efficacemente l'esposizione di ciascun UdD (attualmente, infatti, il calcolo della esposizione degli UdD non tiene conto dell'eventuale stima dell'importo del conguaglio *load profiling* ma si basa esclusivamente sul *settlement* ordinario) e di migliorare, conseguentemente, l'attività di monitoraggio delle garanzie.

3.4 Inoltre, la possibilità di disporre e utilizzare i dati di prelievo orario in tempi rapidi, a valle della posa del misuratore 2G, crea il presupposto affinché i punti di prelievo possano essere gestiti sui mercati dell'energia elettrica secondo il loro reale profilo trasferendo agli UdD e, quindi, ai titolari dei punti di prelievo di loro competenza, il segnale di prezzo orario derivante dai mercati all'ingrosso e abilita, conseguentemente, la diffusione di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. La diffusione di tali contratti consentirebbe ai clienti finali di porre in atto azioni tese a rivedere le proprie abitudini di prelievo privilegiando le ore in cui i prezzi di mercato sono più bassi con conseguenti maggiori risparmi sulla spesa di energia elettrica¹¹.

In relazione ai punti di immissione

3.5 Con riferimento ai punti di immissione, la modifica delle tempistiche attualmente previste per l'avvio del trattamento orario dei dati di misura appare ancor più urgente se si considera che, ai fini del *settlement*, la necessità di utilizzare comunque curve orarie pone l'obbligo in capo alle imprese distributrici di profilare convenzionalmente le misure per fasce rese disponibili dagli *smart meter* 2G. Quindi, nel periodo intercorrente fra la messa a regime del nuovo misuratore e l'avvio del trattamento orario (primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a regime del misuratore), pur in presenza di curve quart'orarie disponibili, l'impresa distributtrice deve utilizzare i dati per fascia, profilarli orari e inviarli a Terna. Ciò comporta che vi siano, ad esempio per gli impianti fotovoltaici, dati di misura di energia immessa anche nelle ore non corrispondenti alle ore diurne portando ad un risultato inefficiente e opposto all'obiettivo di miglioramento sostanziale della qualità del dato di misura che ci si attende a valle dell'installazione di uno *smart meter* 2G. Peraltro, anche la logica di programmazione, basandosi sull'effettiva disponibilità della fonte primaria, appare più coerente con l'uso immediato, a valle della loro disponibilità, delle curve quart'orarie che con l'uso di dati medi per fascia.

3.6 L'aggiornamento delle attuali disposizioni del TIS, si rende inoltre necessario alla luce delle evoluzioni regolatorie intervenute con l'adozione della deliberazione

¹⁰ Anche per il fatto che l'aumento della disponibilità di prelievi effettivi su base mensile e la conseguente riduzione misure stimate contribuirà altresì alla riduzione delle rettifiche nell'ambito delle SEM.

¹¹ L'articolo 8 del decreto legislativo 210/2021 sancisce l'obbligo per i fornitori con più di 200.000 clienti finali di concludere, su espressa richiesta dei clienti finali che dispongono di un misuratore intelligente, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e che l'Autorità rafforzi gli strumenti per la tutela dei clienti finali che stipulano i suddetti contratti, effettui uno specifico monitoraggio circa la diffusione e lo sviluppo dei suddetti contratti e adotti, tenuto conto dei risultati dell'attività di monitoraggio, uno o più provvedimenti al fine di orientare la graduale tariffazione delle componenti dei contratti di fornitura diverse dall'energia elettrica secondo una logica dinamica, con contestuale riduzione delle quote fisse. Con la deliberazione 121/2022/R/eel l'Autorità ha avviato specifici procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 210/21, anche in relazione alle disposizioni appena richiamate, per quanto attiene ai ruoli regolatori attribuiti all'Autorità.

109/2021/R/eel che ha disciplinato le condizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica prelevata dalla rete per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l'alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete (di seguito: EIN). Tale nuova disciplina prevede l'adozione di algoritmi, definiti da Terna nell'Allegato A.78 al Codice di rete, che presuppongono la presenza di misure dell'energia elettrica con granularità oraria nel caso di unità di produzione non abilitate e quart'oraria nel caso di unità di produzione abilitate (fatte salve alcune configurazioni particolarmente semplificate e tali da permettere l'utilizzo di dati di misura non orari¹²).

- 3.7 Pertanto, in presenza di un misuratore 2G o nel caso sia possibile o programmata la sostituzione del misuratore esistente con un misuratore 2G, le disposizioni vigenti, per effetto dello sfasamento temporale tra la sostituzione del misuratore e il passaggio alla gestione oraria, potrebbero ritardare la possibilità di beneficiare della nuova disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel disincentivandone le adesioni, determinando un aumento dei costi e degli oneri connessi con l'installazione transitoria di misuratori GME o comunque non garantire una gestione ordinata delle adesioni.
- 3.8 L'anticipo dell'avvio del trattamento orario dei dati di misura a seguito della sostituzione di un misuratore pre-esistente con un misuratore 2G appare, quindi, una misura imprescindibile per efficientare e velocizzare il *settlement* e la regolazione economica del servizio di dispacciamento e contenere gli effetti economico-finanziari distorsivi indotti dal meccanismo di profilazione convenzionale vigente. Tale intervento si inserisce nel percorso di riforma del *settlement* elettrico delineato nell'obiettivo strategico "OS.21 Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica" contenuto nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, al fine di tener conto delle innovazioni intervenute nel settore elettrico e garantire un funzionamento efficiente del mercato, nonché la corretta trasmissione dei segnali di prezzo.

4. ORIENTAMENTI E PROPOSTE

Revisione dei termini per il passaggio al trattamento orario

- 4.1 Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità intende modificare le attuali tempistiche di passaggio al trattamento orario¹³ dei dati di misura prevedendo che esso debba avvenire il più celermente possibile rispetto alla data di messa a regime del misuratore compatibilmente con le esigenze connesse alla corretta gestione del *settlement* mensile.
- 4.2 Peraltro, come evidenziato al punto 3.1, visto lo stato di avanzamento nei piani di installazione dei misuratori 2G e la conseguente disponibilità di dati di misura orari, appare necessario, in prospettiva, superare l'attuale meccanismo di profilazione convenzionale basato sull'utilizzo dei CRPP e dei CRPU facendo un ricorso sempre più

¹² Per maggiori approfondimenti si rimanda all'Allegato A.78 del Codice di rete di Terna.

¹³ Come già evidenziato, la deliberazione 700/2017/R/eel ha stabilito che l'applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS per tutti i punti di immissione e di prelievo dotati di sistema *smart metering* di seconda generazione (2G) decorra dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di messa a regime del misuratore.

massivo ai dati trattati orari e, ai fini della profilazione dei punti non trattati orari, alle informazioni che da essi si possono evincere in termini di profili di prelievo orari per clienti tipo. A ciò si aggiunga che le previsioni della legge n. 124/17 (come da ultimo modificata dalla legge 29 dicembre 2021, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), disponendo il superamento del regime di tutela di prezzo anche per i clienti domestici a partire dal mese di gennaio 2024, comportano la necessità di modificare, entro tale data, la vigente regolazione del *settlement* nell'ottica di superare il ruolo di Acquirente Unico (AU) come soggetto residuale del sistema e conseguentemente rendono più efficiente anticipare a tale data il superamento del meccanismo di profilazione convenzionale basato sull'utilizzo dei CRPP e dei CRPU nell'ottica di operare una revisione complessiva e integrata della disciplina del *settlement*.

- 4.3 Si ritiene che la soluzione di regime, per quanto qui rileva, debba prevedere che il passaggio al trattamento orario sia esclusivamente vincolato alla data di messa a regime del misuratore 2G e che avvenga in relazione ad un determinato punto di connessione, con le stesse tempistiche, indipendentemente dai dati di misura rilevati sul punto (prelievi e immissioni) e indipendentemente dalla tipologia di punto (punto di prelievo o di immissione pura¹⁴), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore 2G è stato messo a regime (**Soluzione di regime**).

Soluzione di regime
Il passaggio al trattamento orario, in relazione ad un determinato punto di connessione, indipendentemente dalla tipologia di punto (punto di prelievo o di immissione pura), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore 2G è stato messo a regime

- 4.4 Nelle more della revisione complessiva e integrata della disciplina del *settlement* di cui al punto 4.2, o quanto meno del superamento del meccanismo di *load profiling* basato sull'utilizzo dei CRPP e dei CRPU, è necessario tener conto delle seguenti considerazioni:
- in relazione ai dati di misura relativi all'energia elettrica immessa, sarebbe opportuno avviare il trattamento orario il prima possibile non essendoci particolari criticità o vincoli da superare;
 - in relazione ai dati di misura relativi all'energia elettrica prelevata, le tempistiche di avvio del trattamento orario vanno valutate tenendo conto di quanto previsto in materia di *load profiling* e delle modalità di aggiornamento quadrimestrale dei CRPP

¹⁴ Ai sensi del TIME il punto di connessione è il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente della rete elettrica, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Ai fini dell'attività di misura elettrica il predetto punto può essere definito come un:

- **punto di prelievo ai fini della misura:** un punto di connessione, nella titolarità di un cliente finale, attraverso il quale avvengono anche prelievi di energia elettrica diversi da quelli finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati;
- **punto di immissione pura ai fini della misura:** un punto di connessione, nella titolarità del produttore, asservito esclusivamente a impianti di produzione attraverso il quale avvengono le immissioni di energia elettrica in rete e i soli prelievi finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o a soddisfare consumi a essi equiparati.

introdotte con la deliberazione 570/2021/R/eel e, conseguentemente, degli impatti che le nuove tempistiche possono generare sulla predetta disciplina. In tal caso, infatti, sarebbe necessario garantire che l'energia elettrica attribuita ai punti di prelievo non trattati orari (alla base del calcolo dei CRPP) risulti coerente col perimetro dei punti di prelievo che, effettivamente, continueranno ad essere trattati per fasce, per evitare l'introduzione di un ulteriore elemento di errore nella stima dell'energia elettrica attribuita ai punti di prelievo non trattati orari.

4.5 Occorre quindi implementare soluzioni che, da un lato, tengano conto dell'esigenza prospettica di superare il meccanismo di *load profiling* basato sull'utilizzo dei CRPP e dei CRPU, e, dall'altro, tengano conto di quanto evidenziato al punto 4.4. Al riguardo si individuano tre diverse possibili soluzioni di transitorio:

- **Opzione 0:** utilizzo nel transitorio della Soluzione di regime;
- **Opzione A:** il passaggio al trattamento orario è esclusivamente vincolato alla data di messa a regime del misuratore 2G installato nel punto di connessione e decorre secondo tempistiche funzionali ad evitare errori di stima sull'aggiornamento quadrimestrale dei CRPP. In particolare
 - a) i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo in servizio entro il quindicesimo giorno del mese precedente ($m-1$) al medesimo quadrimestre Q ¹⁵ per i quali è prevista la messa a regime entro la fine del medesimo mese $m-1$ o in uno dei mesi del quadrimestre Q (mesi $m, m+1, m+2, m+3$) passeranno al trattamento orario il primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la messa a regime e, pertanto, verranno coerentemente gestiti ai fini delle determinazioni dei CRPP per il medesimo quadrimestre Q ovvero per il quadrimestre successivo $Q+1$ (caso di messa a regime nel mese $m+3$).
 - b) i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo in servizio successivamente al quindicesimo giorno del mese $m-1$ per i quali avverrà la messa a regime nel corso del medesimo quadrimestre Q , passeranno al trattamento orario il primo giorno del quadrimestre successivo $Q+1$;
- **Opzione B:** le tempistiche per il passaggio al trattamento orario sono definite sulla base del tipo di dato di misura differenziando il caso in cui il dato di misura sia riferito all'energia immessa in rete dal caso in cui il dato di misura sia riferito all'energia elettrica prelevata dalla rete. In particolare:
 - a) nel caso di dati di misura relativi all'energia elettrica immessa in rete, si ritiene opportuno prevedere che il passaggio al trattamento orario decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore 2G installato nel punto di connessione è stato messo a regime (stessa tempistica, ma solo per immissioni, della Opzione 0);
 - b) nel caso di dati di misura relativi all'energia elettrica prelevata dalla rete, si ritiene opportuno prevedere che il passaggio al trattamento orario decorra con le stesse tempistiche previste nell'Opzione A.

¹⁵ Tale termine è individuato in ragione degli obblighi informativi disciplinati ai sensi dell'articolo 36 del TIS ai fini della comunicazione dei CRPP al SII da parte delle imprese distributrici.

Prime valutazioni sulle opzioni regolatorie proposte

4.6 Le Opzioni 0 e A hanno il vantaggio di permettere di gestire il trattamento orario per punto di connessione e quindi per misuratore 2G, semplificando la trattazione dei flussi, non necessitando una duplicazione delle informazioni in merito alla decorrenza del trattamento orario ed evitando che, in relazione allo stesso punto, ci siano misure caratterizzate da un trattamento differenziato (si veda punto 4.7, lettera c), per le criticità ad esso connesse).

4.7 Inoltre:

a) l'Opzione 0:

- permette di accelerare il passaggio al trattamento orario;
- coincide con la soluzione di regime non necessitando, in relazione a questo aspetto, di ulteriori modifiche al quadro regolatorio;
- introduce un errore nel calcolo da effettuare per l'aggiornamento quadrimestrale dei CRPP con conseguente sovrastima dell'energia approvvigionata da AU per il mercato di maggior tutela. La predetta sovrastima deriva, infatti, dall'eventualità che nel corso del quadrimestre per il quale si procede ad aggiornare i CRPP passino al trattamento orario punti per i quali alla data di effettuazione dell'aggiornamento (secondo giorno lavorativo precedente al sestultimo giorno del mese antecedente all'inizio di ciascun quadrimestre) non era possibile individuare correttamente la data della loro messa a regime e conseguentemente la data del loro passaggio al trattamento orario (errore sul mese di avvio del trattamento orario ovvero sul quadrimestre);
- può comportare un disallineamento tra i dati presenti nel RCU del SII e quelli trasmessi dal medesimo SII agli UdD ai sensi del comma 38bis.1 del TIS (dati contenuti nel RCU resi mensilmente disponibili agli UdD ai fini del *settlement*) con riferimento all'indicazione del trattamento orario nel mese successivo qualora la messa a regime del misuratore avvenga con tempistiche tali da non consentire di essere intercettata in tempo utile per essere coerentemente aggiornata nei set informativi¹⁶;

b) l'Opzione A comporta, invece, di ritardare da 1 a 4 mesi l'avvio del trattamento orario per i dati di misura relativi all'energia immessa in rete e di spostare il passaggio al trattamento orario al quadrimestre successivo nei casi di cui al comma 4.5, lettera b);

c) l'Opzione B, basandosi sul trattamento differenziato fra immissioni e prelievi di energia elettrica e prevedendo di fatto che l'Opzione 0 sia applicata ai dati di misura relativi all'energia immessa e che l'Opzione A sia applicata ai dati di misura dell'energia prelevata, si presta alle medesime considerazioni avanzate per le Opzioni 0 e A. Inoltre, la predetta opzione implica la necessità di intervenire sui flussi al fine

¹⁶ Ad esempio potrebbe verificarsi che l'UdD il sest'ultimo giorno del mese m riceva mediante il flusso di cui al comma 38bis.1 del TIS l'informazione che un determinato POD non sia soggetto al trattamento orario per il mese $m+1$ e che successivamente all'invio del predetto flusso, in relazione a quel POD, venga installato un misuratore 2G con conseguente avvio del trattamento orario, ai sensi dell'Opzione 0, il primo giorno del mese $m+1$ (si pensi ad un misuratore 2G installato l'ultimo giorno del mese m in un territorio in cui la relativa cabina MT/bt è già stata messa a regime). In tali casi l'UdD verrà edotto del fatto che quel POD verrà trattato orario per il mese $m+1$ solo a mese $m+1$ in corso a seguito della ricezione del flusso SMIS (entro il quinto giorno lavorativo successivo all'evento).

di gestire il disallineamento in materia di trattamento orario o per fasce¹⁷ e introduce un ulteriore elemento di criticità connesso all'applicazione degli algoritmi previsti dalla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel funzionali al calcolo della EIN che richiedono, tra i vari *input*, il dato orario sia dell'energia elettrica prelevata, sia dell'energia elettrica immessa. Un eventuale disallineamento renderebbe, quindi, impossibile procedere al calcolo dell'EIN comportando, conseguentemente, di spostare l'accesso a tale nuova disciplina fino al momento in cui entrambe le misure orarie risulteranno disponibili.

4.8 Peraltro, è opportuno sottolineare che:

- a) con opportuni accorgimenti è possibile limitare l'impatto che l'errore di previsione insito nell'Opzione 0 ed evidenziato al punto 4.7, lettera a), ha sulla stima dell'energia elettrica da attribuire in acconto ad AU per effetto dell'aggiornamento quadrimestrale dei CRPP. In particolare, qualora si adottasse l'Opzione 0, le imprese distributrici dovrebbero procedere a determinare i CRPP di un determinato quadrimestre utilizzando gli stessi criteri enunciati al comma 4.5 per l'Opzione A.. In aggiunta si potrebbe prevedere che le imprese distributrici, nel determinare il perimetro dei punti non trattati orari relativo a ciascun mese del quadrimestre Q oggetto di aggiornamento e i relativi CRPP, oltre ad escludere dal calcolo i punti di cui alla lettera a), Opzione A del comma 4.5 che ai sensi dell'Opzione 0 saranno trattati orari in quel mese, escludano quei punti che sulla base di proprie stime godranno del trattamento orario per quel mese (punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo in servizio successivamente al quindicesimo giorno del mese $m-1$ per i quali si prevede avverrà la messa a regime nel corso del mese per il quale si stanno aggiornando i CRPP);
- b) l'informazione relativa al trattamento orario nel mese $m+1$, che con l'Opzione 0 varierebbe con maggiore fluidità.

4.9 Anche le criticità sull'Opzione A evidenziate al comma 4.7, lettera b), potrebbero essere del tutto eliminate, garantendo, al contempo, l'obiettivo di minimizzare l'insorgenza di errori di stima nel calcolo dei CRPP, qualora si prevedesse che:

- il passaggio al trattamento orario avvenga a decorrere dal primo giorno del mese $m+1$ in relazione a tutti i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo a regime entro il quindicesimo giorno del mese m ;
- il passaggio al trattamento orario avvenga a decorrere dal primo giorno del mese $m+2$ in relazione a tutti i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo a regime successivamente al quindicesimo giorno del mese m ;

e, contemporaneamente, si modificassero le tempistiche di aggiornamento dei CRPP rendendo il predetto aggiornamento mensile, anziché quadrimestrale. Questa variante dell'Opzione A, che potremmo definire **Opzione Abis**, risulta migliorativa e semplificativa rispetto all'Opzione A, ma resterebbe chiaramente una soluzione transitoria che dovrebbe essere sostituita con la Soluzione di regime (coincidente con l'Opzione 0)

¹⁷ La data di messa a regime del misuratore, come precedentemente ricordato, è nota agli UdD in prelievo tramite il flusso di misura SMIS. Con riferimento ai punti di immissione, quindi, è necessario prevedere, in ragione delle diverse tempistiche di passaggio al trattamento orario rispetto ai punti di prelievo che tale informazione sia anche messa a disposizione degli UdD in immissioni con tempistiche analoghe a quelle stabilite nel richiamato flusso SMIS (5 giorni lavorativi dalla data di sostituzione).

nel momento in cui si decidesse di modificare l'attuale regolazione del *settlement* al fine di superare il meccanismo basato sull'utilizzo dei CRPP e dei CRPU.

4.10 Sulla base delle considerazioni su esposte si ritiene che le Opzioni 0 e A siano comunque preferibili nel transitorio rispetto all'Opzione B e che:

- l'Opzione 0, coincidendo con la Soluzione di regime, nel caso fosse implementata sin da subito eviterebbe ulteriori successivi cambiamenti, ma potrebbe comportare, nel brevissimo termine, le criticità sopra evidenziate;
- l'implementazione dell'Opzione Abis non presenterebbe criticità nel brevissimo termine, ma comporterebbe lo svantaggio di dover apportare, entro la fine del 2023 (per le motivazioni espresse nel punto 4.2), un'ulteriore modifica per ricondurla alla Soluzione di regime.

4.11 Nella Tabella seguente è presentato un prospetto di sintesi con le diverse soluzioni regolatorie prospettate per il periodo transitorio, ivi inclusa l'Opzione Abis, e i relativi principali vantaggi e svantaggi.

Soluzioni per il periodo transitorio			
OPZIONE 0	OPZIONE A	OPZIONE Abis	OPZIONE B
<p>- utilizzo nel transitorio della Soluzione di regime: i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G sono trattati orari dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore 2G è stato messo a regime.</p>	<p>- punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo in servizio entro il quindicesimo giorno del mese precedente ($m-1$) al medesimo quadrimestre Q per i quali è prevista la messa a regime entro la fine del medesimo mese $m-1$ o in uno dei mesi del quadrimestre Q (mesi $m, m+1, m+2, m+3$) passeranno al trattamento orario il primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la messa a regime e, pertanto, verranno coerentemente gestiti ai fini delle determinazioni dei CRPP per il medesimo quadrimestre Q ovvero per il quadrimestre successivo $Q+1$ (caso di messa a regime nel mese $m+3$);</p> <p>- i punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo in servizio successivamente al quindicesimo giorno del mese $m-1$ per i quali avverrà la messa a regime nel corso del medesimo quadrimestre Q, passeranno al trattamento orario il primo giorno del quadrimestre successivo $Q+1$.</p>	<p>- punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo a regime entro il quindicesimo giorno del mese m: passaggio al trattamento orario a decorrere dal primo giorno del mese $m+1$;</p> <p>- punti di prelievo o di immissione puri dotati di un misuratore 2G messo a regime successivamente al quindicesimo giorno del mese m: passaggio al trattamento orario a decorrere dal primo giorno del mese $m+2$;</p> <p>- modifica delle tempistiche di aggiornamento dei CRPP rendendo il predetto aggiornamento mensile, anziché quadrimestrale.</p>	<p>tempistiche differenziate sulla base del tipo di dato di misura (immissioni/prelievi).</p> <p>In particolare: immissioni: si adotta Opzione 0; prelievi: si adotta Opzione A.</p>
<p>Vantaggi: passaggio rapido al trattamento orario, no differenziazioni fra immissioni e prelievi, soluzione da non modificare in futuro.</p>	<p>Vantaggi: no errore di stima, gestione indifferenziata dei punti di connessione.</p>	<p>Vantaggi: passaggio rapido al trattamento orario, no errore di stima, gestione indifferenziata dei punti di connessione.</p>	<p>Vantaggi: non vi è l'errore di stima dei CRPP perché il passaggio immediato a valle della messa a regime del misuratore si applica solo alle immissioni.</p>
<p>Svantaggi: errore di stima, seppur limitato, dei CRPP (potrebbe non essere correttamente individuato il perimetro dei punti di prelievo trattati per fasce su cui si calcola il prelievo residuo d'area/denominatore dei coefficienti).</p>	<p>Svantaggi: ritardo nel passaggio al trattamento orario da 1 a 4 mesi, soluzione da modificare a regime.</p>	<p>Svantaggi: necessità di modifica delle tempistiche di aggiornamento dei CRPP da quadrimestrali a mensili, soluzione da modificare a regime.</p>	<p>Svantaggi: trattamento differenziato fra immissioni/prelievi con duplicazione dei flussi informativi necessari ai fini della gestione del passaggio di trattamento. Ritardo nel passaggio al trattamento orario dei soli prelievi.</p>

Spunti di consultazione

- S1. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito alla Soluzione di regime? Perché? Di quali vincoli tecnico-implementativi è necessario tenere conto? Perché?*
- S2. Quale Opzione, tra quelle proposte per la gestione del transitorio, si ritiene più efficiente e funzionale? Perché?*

S3. Quali ulteriori accorgimenti potrebbero essere adottati per migliorare, qualora necessario, l'Opzione ritenuta preferibile in risposta allo spunto S2.?

S4. In merito alla trasmissione agli UdD in immissione delle informazioni relative alla messa in servizio e a regime del misuratore quali ulteriori previsioni dovrebbero essere valutate?

Tempistiche di implementazione delle nuove disposizioni

4.12 L'implementazione degli orientamenti dell'Autorità determinerà un incremento non trascurabile del numero di dati da gestire nei primi mesi di applicazione delle nuove disposizioni in quanto il passaggio al trattamento orario nel mese successivo alla messa a regime interesserà anche i punti di prelievo già dotati di misuratore 2G messo a regime nei mesi precedenti e non ancora passati al trattamento orario per via dei vincoli temporali imposti dalle disposizioni vigenti.

4.13 Per consentire agli operatori eventuali adeguamenti dei loro attuali sistemi informativi e alle imprese distributrici di modificare le procedure di aggiornamento dei CRPP secondo le logiche espone nei paragrafi precedenti in relazione all'opzione che verrà scelta tra quelle presentate, è orientamento dell'Autorità prevedere che l'implementazione delle nuove disposizioni possa trovare compimento non prima di 3 o 4 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione. Inoltre, al fine di consentire un corretto ricalcolo dei CRPP, le nuove tempistiche per il passaggio al trattamento orario dovranno comunque essere applicate a partire dal primo aggiornamento dei CRPP successivo al suddetto termine. Quindi si ritiene che le nuove disposizioni, indipendentemente dall'opzione che verrà adottata, potrebbero entrare in vigore nel mese di aprile 2023 con effetti sul secondo quadrimestre 2023 se, considerati i termini previsti al comma 36.3 del TIS, la pubblicazione del provvedimento di approvazione avvenisse non oltre il 20 dicembre 2022.

Spunti di consultazione

S5. Si condividono le tempistiche proposte? In caso negativo, motivare.